



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2013 (09.01.2014)  
(Or. en)**

**17504/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0085 (CNS)**

---

**CODEC 2885  
AGRI 831  
AGRIORG 175  
WTO 336  
PE 588**

**NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh  
- Risultati dei lavori del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 9 - 12 dicembre 2013)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Paul MURPHY (GUE/NGL, IE), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente 12 emendamenti (emendamenti 1-12) alla proposta di regolamento.

Inoltre, un emendamento (emendamento 13) è stato presentato congiuntamente dai gruppi politici S&D e GUE/NGL.

## **II. VOTAZIONE**

Nella votazione che ha avuto luogo il 10 dicembre 2013, la plenaria ha adottato i tredici emendamenti di compromesso (emendamenti 1-13) alla proposta di regolamento.

La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata ad una successiva sessione e non si è pertanto conclusa la prima lettura del Parlamento europeo, mantenendo così la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per il commercio internazionale, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

---

## **Importazioni di riso originario del Bangladesh \*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 dicembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))<sup>1</sup>**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura):**

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Titolo**

##### Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

##### Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh *e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio*

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 3**

##### Testo della Commissione

(3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e

##### Emendamento

(3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione *conformemente al regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90<sup>1</sup> del Consiglio.* È

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0304/2013).

appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

---

<sup>1</sup> *GU L 408 del 30.12.2006, pag. 18.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### Testo della Commissione

(4) Al fine di garantire condizioni *di esecuzione* uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, la Commissione *deve essere abilitata ad adottare atti* di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

##### Emendamento

(4) Al fine di garantire condizioni uniformi *per l'adozione di talune misure di esecuzione* del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, *è opportuno che* la Commissione *adotti un atto* di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 7

##### Testo della Commissione

(7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano

##### Emendamento

(7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano

limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine *e la riscossione da parte del paese esportatore di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione del dazio.*

limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

*(7 bis) Il presente regolamento rientra nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione, che deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo fissati all'articolo 208 del trattato, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione della povertà nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, esso deve altresì essere conforme alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare alla decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo ("clausola di abilitazione"), adottata nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

*(7 ter) Il presente regolamento si basa altresì sul riconoscimento del diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di*

*lavoro sano e sicuro quale elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati. L'Unione mira a definire e a intraprendere politiche e azioni comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà. In tale contesto sono essenziali la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo, come indicato dal regime speciale di incentivazione che prevede preferenze tariffarie supplementari a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate<sup>1</sup>,*

---

<sup>1</sup> *GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*1 bis. Il presente regolamento riconosce il diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro e considera il rispetto di tale diritto un elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 3

##### Testo della Commissione

3. *Mediante un atto di esecuzione, adottato senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX*, la Commissione sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constatati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2.

##### Emendamento

3. La Commissione *adotta un atto di esecuzione che* sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constatati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2 *del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

##### Testo della Commissione

*a) presentazione della prova della riscossione, da parte del Bangladesh, di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione indicata al paragrafo 1;*

##### Emendamento

*soppressa*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato* a decorrere *dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

##### Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere *da...\**. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si*

*oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

---

*\* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

#### Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

##### *Articolo 5 bis*

##### *Procedura di comitato*

*1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo [323, paragrafo 1], del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [regolamento OCM unica]<sup>1</sup>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

*2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

*3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.*

---

<sup>1</sup> COD 2010/0385.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

*(7 quater) Per garantire che il presente regolamento sia conforme alle disposizioni generali di cui all'articolo 208 del TFUE, è necessario che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo il riso prodotto, raccolto e trattato in conformità delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare le convenzioni sul lavoro forzato (n. 29), sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), sull'uguaglianza di remunerazione (n. 100), sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105), sulla discriminazione (impiego e professioni) (n. 111) e sulle peggiori forme di lavoro minorile (n. 182);*